

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI "F.A. BONELLI"
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(GPSO Onlus)

TITOLO I

Costituzione - sede

ART. 1 - E' costituita l'associazione scientifica e culturale denominata GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI "F.A. BONELLI ONLUS" (GPSO Onlus), libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, ed avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.

L'associazione GPSO Onlus ha sede in Carmagnola (To) presso il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola, Cascina Vigna, e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione, nella denominazione ed in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà usare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

TITOLO II

Scopo - oggetto

ART. 2 - L'associazione GPSO Onlus, non avente fini di lucro, ha per scopo fondamentale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alla promozione e sviluppo della realizzazione di ricerche e studi scientifici sull'avifauna della regione naturale Piemonte - Valle d'Aosta, nell'intento di acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti naturali e della loro avifauna.

L'Onlus non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o accessorie al proprio scopo istituzionale, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

ART. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione intende promuovere varie attività, ed in particolare:

- attività scientifiche e di ricerca;

- attività culturali;
- attività di formazione;
- attività editoriali.

Il GPSO collabora con gli altri organismi ed istituti operanti nei campi della ricerca, della divulgazione e della conservazione scientifica ed in particolare di quella ornitologica.

TITOLO III



ART. 4 - Il GPSO è inizialmente costituito dai Soci Fondatori. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale "ordinaria" stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a contribuire al sostenimento delle attività associative, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale "sostenitori" consistente in una quota pari o superiore a cinque volte la quota "ordinaria";
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Il requisito di base per essere ammessi all'associazione è fondato sul comprovato interesse nel campo della ricerca ornitologica e dello studio dell'ornitofauna selvatica.

ART. 6 - La qualifica di socio individuale dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dal Gruppo; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.

Inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa.

La qualifica di socio non dà diritto all'uso del logo, della carta intestata dell'associazione, ecc., senza specifica delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota sociale, se appartenenti alle categorie soci ordinari o sostenitori.

TITOLO IV

Recesso - esclusione

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa, per il periodo determinato dal regolamento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci.

ART. 10 - Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Patrimonio sociale e mezzi finanziari

ART. 11 - L'associazione GPSO Onlus trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dai contributi degli aderenti
- b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e/o da organismi a carattere internazionale
- c) da donazioni, lasciti testamentari e liberalità in genere
- d) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione, sia nell'ambito delle attività istituzionali che di quelle direttamente connesse e/o accessorie

- e) dai proventi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Costituiscono inoltre il patrimonio sociale tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali associative, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno comunque essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse..

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Esercizio sociale

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

ART. 13 - Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti
5. il Segretario - Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblee

ART. 14 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Il diritto di delega è ammesso nel limite di due deleghe per ogni socio presente.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'invio di avviso personale ad ogni socio ed affissione della convocazione nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno metà degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiori d'età.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/ quinti degli associati presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o, nel caso di elezione del Comitato Direttivo, a scrutinio segreto.

ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente ed il segretario dell'assemblea dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Consiglio Direttivo

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 7 a 11, scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che svolge anche funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri. La convocazione è effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo;
3. compilare gli eventuali regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. determinare gli importi delle quote annuali;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
8. convocare l'assemblea;
9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

ART. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'assemblea ed è composto da due membri effettivi e due supplenti, appartenenti o meno al Gruppo. Nomina al proprio interno il Presidente.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Revisori i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e delle norme vigenti in materia.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

Redige apposita relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea dei soci.

Convoca l'assemblea, qualora il Consiglio Direttivo sia venuto a cessare.

Il Collegio, in caso di comprovate irregolarità, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, richiedendo la convocazione di una assemblea straordinaria, convocazione che dovrà aver luogo entro i 30 giorni successivi.

Segretario - Tesoriere

ART. 24 - Il Segretario - Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Spetta al Segretario - Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario - Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 25 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ART. 26 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 27 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.

Firmato in originale: GIOVANNI BOANO - GIANCARLO ORTALI NOTAIO.

Copia conforme all'originale munito della pre-
scritta firma, che si rilascia su *sei*

fogli di carta *libera* per uso *consentito dalla legge*

Pinerolo, li *8* APR. 2002

[Handwritten signature]

